

CCNL TERZIARIO CONFCOMMERCIO | NOVITÀ CONTRATTUALI **GENNAIO 2025**

Con riferimento al CCNL sopra indicato, di seguito si riportano le novità che troveranno applicazione in occasione dell'elaborazione della mensilità di Gennaio 2025.

Assistenza sanitaria (Cassa Qu.As)

A decorrere dal 1° gennaio 2025 l'assistenza sanitaria è garantita dalla Cassa Qu.As., finanziata mediante un contributo annuo pari a 360 euro a carico azienda (+ 20,00 euro, fino al 31 Dicembre 2054 risultava pari a 340,00 euro) e 50,00 euro a carico del quadro, nonché da una quota costitutiva *una tantum* pari a 340,00 euro a carico azienda.

QuAS – Versamento tramite bonifico bancario per contributo anno 2025

Come segnalato dallo stesso Ente, a seguito di un'importante problematica riguardante il pagamento tramite F24 del contributo anno 2025 si rende noto che il Consiglio direttivo del QuAS, al fine di evitare rallentamenti o inesattezze nella riconciliazione dei contributi attesi per l'anno 2025 con conseguente ritardo nella fruizione dei servizi da parte dei Quadri, ha richiesto di invitare le aziende interessate al pagamento della contribuzione 2025 esclusivamente mediante bonifico bancario sulle coordinate seguenti, riportando la causale indicata:

- INTESTATARIO: QuAS_ Cassa Assistenza Sanitaria Quadri
- BANCA: Banca di Credito Cooperativo di Roma

- IBAN: IT43W083270339900000018000
- CAUSALE: Codice azienda (comprensivo degli zeri iniziali) – Ragione sociale – Piva – ANNO 2025
- CODICE SWIFT: ICRAITRRROM
- SCADENZA DEL PAGAMENTO: 16 Febbraio 2025.

Prima di eseguire il versamento l'Ente raccomanda di verificare e/o aggiornare la situazione anagrafica e contributiva dell'azienda accedendo all'area riservata (www.quas.it >> box Aziende >> Area Riservata).

Disciplina tempo parziale

Viene ora previsto che l'indennità annuale alternativa alla maggiorazione dell'1,5%, dovuta per la variazione temporale della disposizione delle ore di lavoro, dal 1° Gennaio 2025 subisca un aumento a un importo non inferiore, su base annua, a 155,00 euro, da corrispondere in quote mensili.

Qualora le parti abbiano convenuto la corresponsione di tale indennità, resta ferma la maggiorazione del 35% relativa alle eventuali ore richieste oltre l'orario di lavoro concordato in regime di clausola elastica.